SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

99A8961

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. **433.**

Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che è emersa la necessità di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonché per differire i termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini e rilascio delle concessioni

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.

Art. 2.

Altre disposizioni

1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento.

6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione.

7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0503

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Foggia, in conseguenza del crollo di un edificio verificatosi in data 11 novembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il giorno 11 novembre 1999 nella città di Foggia si è verificato l'improvviso crollo con conseguente completa distruzione di un edificio e che come conseguenza di tale evento si è reso necessario, per motivi di sicurezza, lo sgombero di un edificio adiacente;

Considerato che occorre procedere ad una verifica tecnica delle cause che hanno determinato il crollo con riferimento alle caratteristiche del suolo e sottosuolo dell'area interessata sulla quale insistono numerosi altri edifici;

Considerato che il crollo del palazzo ha causato un numero elevato di vittime e feriti e ha determinato una grave crisi che coinvolge numerose persone;

Viste le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale di Foggia dirette a porre in essere ogni utile iniziativa a sostegno dei cittadini colpiti dall'evento;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di stabilire l'esistenza di eventuali ulteriori pericoli e di assicurare, congiuntamente all'amministrazione comunale di Foggia, interventi per il soccorso dei cittadini danneggiati;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 novembre 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza nel territorio della città di Foggia per il soccorso ai soggetti privati danneggiati dal crollo dell'edificio avvenuto in data 11 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A9827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/17998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il provvedimento ministeriale protocollo n. 10/2340/99 in data 15 ottobre 1999 con il quale è stata decretata la soppressione degli uffici del registro e degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cortina d'Ampezzo e di Pieve di Cadore nonché la contestuale attivazione dell'ufficio delle entrate di Pieve di Cadore e sezione staccata di Cortina d'Ampezzo a decorrere dal giorno 20 ottobre 1999;

Ritenuta la necessità di sospendere l'attività degli uffici finanziari di Rovigo nei giorni 18 e 19 ottobre per consentire le operazioni necessarie di trasferimento degli atti e di attivazione del front-office;

Decreta

il mancato funzionamento degli uffici del registro e degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cortina d'Ampezzo e di Pieve di Cadore nei giorni 18 e 19 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 novembre 1999

Il direttore regionale f.f.: RIZZO

99A9814

DECRETO 16 novembre 1999.

Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b),* e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a determinare la competenza territoriale dei menzionati uffici a base circoscrizionale;

Considerato che, tra i previsti uffici a base circoscrizionale, sono di prossima attivazione quelli di Torino;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate a base circoscrizionale nei maggiori centri urbani risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nella sede di Torino, ove sono previsti sette uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza soprarappresentata, sicché, per evitare ulteriori rinvii, si rende al momento opportuno attivare provvisoriamente solo quattro dei sette uffici previsti, ripartendo interamente fra essi la competenza territoriale di detta sede;

Considerato che nella città di Torino opera tra gli altri un ufficio del registro in materia di abbonamenti radio e televisione (URAR-TV) con competenza estesa a tutto il territorio nazionale e che per la peculiarità di tale attività si rende opportuno attribuirne la trattazione ad uno solo degli uffici circoscrizionali di Torino;

Vista la proposta formulata dalla Direzione regionale delle entrate per il Piemonte in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Torino;

Ritenuta la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e consentano ai contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;

Ritenuto altresì che, in relazione alla peculiarità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Competenza territoriale degli uffici delle entrate di Torino

1. Nel comune di Torino hanno sede quattro uffici a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Al primo ufficio circoscrizionale sono attribuite le competenze già demandate all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione (URAR-TV).

Art. 2.

Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali nelle materie già di spettanza degli uffici del registro

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. II direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI TORINO

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Torino	1	Circoscrizioni 1 e 3 di Torino
Torino	2	Circoscrizioni 4 e 5 di Torino e comuni di Venaria Reale, Druento e Settimo Torinese
Torino	3	Circoscrizioni 2, 8, 9 e 10 di Torino
Torino	4	Circoscrizioni 6 e 7 di Torino e comune di San Mauro Torinese

99A9881

DECRETO 16 novembre 1999.

Attivazione di taluni uffici delle entrate nelle regioni Campania, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vita la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Mantova limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della sua

organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalita dell'ufficio stesso;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate del capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione del controlli sostanziali;

Visto il decreto direttoriale in pari data, con il quale è stata determinata la competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Torino;

Considerata l'opportunità di scorporare il comune di Baia e Latina dalla circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Teano e di inserirlo, per ragioni di vicinanza geografica, in quella dell'ufficio delle entrate di Piedimonte Matese;

Ritenuto di disporre la completa attivazione dell'ufficio delle entrate di Mantova e di procedere altresì all'attivazione di quelli di Piedimonte Matese, Rho, Torino, Finale Ligure e San Benedetto del Tronto;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Campania, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Caserta, Mantova, Torino, Savona, Ascoli Piceno ed il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio delle entrate di Piedimonte Matese è estesa al comune di Baia e Latina.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Campania	Caserta	Ufficio delle entrate di Piedimonte Matese	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Piedimonte Matese	18 novembre 1999
Lombardia	Milano	Ufficio delle entrate di Rho	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Rho	23 novembre 1999
Lombardia	Mantova	Ufficio delle entrate di Mantova e sezione staccata di Bozzolo	Ufficio distrettuale delle imposte dirette Mantova e Bozzolo ed ufficio del registro di Mantova	24 novembre 1999
Piemonte	Torino	1°, 2°, 3° e 4° ufficio delle entrate di Torino	1° e 2° ufficio distretturale delle imposte dirette ed uffici del registro bollo e demanio, atti giudiziari, atti privati, atti pubblici, successioni nonché abbonamenti radio e televisione (URAR-TV) di Torino	26 novembre 1999
Liguria	Savona	Ufficio delle entrate di Finale Ligure	Ufficio distretturale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Finale Ligure	30 novembre 1999
Marche	Ascoli Piceno	Ufficio delle entrate di San Benedetto del Tronto	Ufficio distretturale delle imposte dirette ed ufficio del registro di San Benedetto del Tronto	30 novembre 1999

99A9882

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 novembre 1999.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992, recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale 25 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998 e il decreto dirigenziale 14 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese aventi diritto, che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, viene calcolata, per il primo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo quadrimestre

del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).

2. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel primo quadrimestre del 1999 viene determinato in base ai dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch.

3. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo.

Art. 2.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi, per il primo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani per il medesimo periodo (1.286.180), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio è riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% (64.309) del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

Art. 3.

1. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, per il primo quadrimestre 2000, gli ecopunti eventualmente disponibili della quota di ecopunti indicata al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare, redatte secondo l'allegato n. 2, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2000 per il primo quadrimestre, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Art. 4.

1. Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono presentare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 dicembre 1999, domanda di rinnovo valida per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

2. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'impresa in questione non avrà diritto ad alcuna assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

3. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese aventi diritto avverrà nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

4. Le domande di cui ai comma precedenti sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatte secondo l'allegato n. 1, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Gli ecopunti ottenuti ai sensi del presente decreto non possono essere ceduti ad altra impresa.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 novembre 1999

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Codice Austria:

La sottoscritta impresa ....
con sede legale in ....
numero d'iscrizione all'albo dei trasportatori o all'elenco dei trasportatori in conto proprio ....
chiede l'assegnazione per il primo quadrimestre dell'anno 2000
della quota di ecopunti spettante sulla base del D.D. (data del decreto).

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato
per la trattazione della presente domanda la ....
che accetta.

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

....
(per accettazione)

ALLEGATO 2

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa ....
con sede legale in ....
numero all'elenco dei trasportatori in conto proprio ....
chiede l'assegnazione per il primo quadrimestre dell'anno 2000
di n. .... ecopunti da utilizzare entro il 30 aprile 2000.

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato
per la trattazione della presente domanda la ....
che accetta.

Firma

....
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

....
(per accettazione)

99A9883

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 ottobre 1999.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del giudice di pace di Agropoli, uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 4 ottobre 1999 del presidente della corte di appello di Salerno con la quale si comunica che gli uffici del giudice di pace di Agropoli indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nei giorni dal 22 al 26 settembre 1999, per motivi igienici a causa di interruzione dell'erogazione di acqua potabile;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visto il decreto 20 settembre 1999 del presidente del tribunale di Vallo della Lucania con il quale dispone la sospensione delle udienze e di ogni altra attività del giudice di pace di Agropoli per il periodo suddetto;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del giudice di pace di Agropoli, uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno, nei giorni dal 22 al 26 settembre 1999, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati e nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* SCOCA

99A9822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biaferone»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 27/D437 dell'8 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BIAFERONE:

pomata 2.000.000 U.I. 2 g - A.I.C. n. 027929049;

collirio 3.000.000 U.I. 1 ml - A.I.C. n. 027929052;

1 fiala-siringa 1 ml 1.000.000 U.I. - A.I.C. n. 027929064.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9839

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Cig»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 27/D439 dell'8 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

UMAN CIG:

iv flac. liof. + flac. solv. 10 ml - A.I.C. n. 026173031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9840

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetanus Gamma»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 27/D441 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TETANUS GAMMA:

im 1 flac. 250 U.I. + fiala 2 ml - A.I.C. n. 022488011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9841

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Partogamma»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 27/D442 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PARTOGAMMA:

im 1 flac. 100 mcg + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 022489025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9842

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venbig»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 27/D443 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VENBIG:

iv fl liof. 100 U.I. + fl solv. 2 ml - A.I.C. n. 026415036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9843

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinidina solfato»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 274/D444 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CHINIDINA SOLFATO:

20 discoidi - A.I.C. n. 004404012/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9844

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Resactil»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 274/D445 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RESACTIL:

barattolo polvere 500 g - A.I.C. n. 026079018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9845

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triamteril complex»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 274/D446 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TRIAMTERIL COMPLEX:

20 capsule - A.I.C. n. 020468017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9846

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig Vena N I.V.»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 31/D447 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

IG VENA N I.V.:

iv flacone 5 ml 250 mg - A.I.C. n. 025266127;

iv flacone 10 ml 500 mg - A.I.C. n. 025266139.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9848

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naferon»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 31/D448 dell'11 novembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NAFERON:

collirio 3 fl 600000 U.I. - A.I.C. n. 026011128;

pomata 5 g 500000 U.I. - A.I.C. n. 026011130.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A9847

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onoreficenza al valor di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1999 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina, con la motivazione sottospecificata, a:

Claudio Confessore, nato a Brindisi il 6 ottobre 1953, capitano di vascello spe r.n. — «Comandante di battaglione, in un clima di manifesta ostilità, organizzava e conduceva con minimo preavviso una delicatissima operazione di evacuazione di civili nel porto di Durazzo (Albania) dimostrando grande professionalità, eccezionale sicurezza e spiccata autorevolezza nel dominare l'evoluzione della crisi in modo da limitare e controllare i fattori di rischio per il personale militare ed i civili. Il comportamento esemplare del capitano di vascello Confessore si è rivelato determinante per la riuscita dell'operazione di evacuazione; l'articolazione su terreno di un dispositivo oculato e perfettamente rispondente alle esigenze operative e di sicurezza, ha garantito ad un tempo sia il perfetto assolvimento del compito che le necessarie condizioni per evitare pericolose ritorsioni. Pienamente padrone della situazione anche nei momenti di maggiore tensione ed ostilità si è dimostrato comandante sollecito e determinato nell'infondere ai propri dipendenti la necessaria freddezza e sicurezza, nonostante le difficoltà dell'operazione. Durante la navigazione, con visibilità inferiore a 50 metri a causa della fitta nebbia, dimostrava notevole perizia marinaresca attuando tutte le predisposizioni necessarie a salvaguardare l'integrità dei mezzi da sbarco assegnatigli. Efficace esempio di spiccata professionalità e di non comune senso del dovere». — Operazione condotta nel Porto di Durazzo (Albania) 13 - 14 marzo 1997.

99A9836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 29 ottobre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

PROVINCIA DI ROVIGO:

Facchinaggio generico e meccanizzato:

54ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad eEuro 820,13.

Portabagagli operanti nell'ambito delle stazioni ferroviarie e degli aereoporti:

61ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006, 57.

Addetti a carico, scarico, pesatura, selezione, cernita, insaccamento, imballaggi, nell'ambito dei mercati ortofrutticoli, del mercati ittici e del macelli, addetti alla mattazione e scuoiatura bestiame:

54ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti, taxi acquei e simili;

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006,57;

di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili; ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori mediante animale e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006, 57.

Attività accessorie delle precedenti:

posteggiatori:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13;

netturbini:

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1006, 57.

99A9884

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 7, quarto comma, del decreto legislativo del 3 agosto 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
25 BL	Verocai Stefano	Cortina d'Ampezzo
249 BO	Bitelli Morgan	Bazzano

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1104 FI	Piteo Serafino	Firenze
1365 FI	L.O.F. di Vannini Luigi	Firenze
1442 FI	Uribe Carlos Leonardo	Firenze
1473 FI	Even Prass S.n.c.	Firenze
105 FO	L.A.M.P.O. di Pasin David & C. S.a.s.	Cesena
22 AQ	Di Ruscio Davide	Sulmona
23 AQ	Cionni Giorgio	L'Aquila
24 AQ	Ciancarelli Liborio	Scanno
41 AQ	Paolilli Treonze Giacomo	Sulmona
48 AQ	Bartolucci Gabriele	Avezzano
60 AQ	De Ritis Anna	L'Aquila
62 AQ	Fuorto Anna Rita	Sulmona
74 AQ	Di Sano Michele	Balsorano
75 MC	Lorenzotti Marco	Tolentino
993 MI	CGM S.n.c. di Cavalletti e Gaetani	Milano
653 NA	Borrelli Luigi	Napoli
119 SS	Addis M. Piera	Sedini
123 SS	Tedde Paolo	Olbia
178 TO	Tonoli Giovanni	Avigliana
350 TO	Archetipo di Molineris Enza	Torino
184 VA	Mandelli Lazzaro	Busto Arsizio
2106 VI	Orovi di Benito Vito	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
263 FI	Guido Zipoli di A. Ricci	Firenze	1
36 LU	Luccauno	Lucca	6
1072 VI	Al.M.Or. Di Alessandro Motterle	Vicenza	3

99A9909

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I 9 - Cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», in Cervignano del Friuli.

Con deliberazione n. 3284 del 26 ottobre 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «I 9 - Cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 7 giugno 1994 per rogito notaio dott. Vincenzo Cirota di San Giorgio di Nogaro ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Andrea Montich, con studio in Udine, via Tavagnacco n. 83/4.

99A9886

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Con gli altri - Soc. coop. a r.l.», in Codroipo

Con deliberazione n. 3283 del 26 ottobre 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Con gli altri - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 13 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Alda Picco, con studio in Udine, via Carducci n. 4/2.

99A9887

Scioglimento di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 3282 del 26 ottobre 1999 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

«Arti & Mestieri - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 25 ottobre 1995 per rogito notaio dott. Alfredo Giglio di Trieste;

«Veplas Soc. coop. a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone, costituita il 20 gennaio 1996 per rogito notaio dott. Roberto Riccioni di Udine e Tolmezzo.

99A9885

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e vendita in contenitori in vetro e PET in nuovi volumi dell'acqua minerale «Ferrarelle»

Con decreto n. 14644 del 6 ottobre 1999 del presidente della giunta regionale della Campania, la Italaquae S.p.a. è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «Ferrarelle», in comune di Riardo (Caserta) in contenitori in vetro nei nuovi volumi della capacità - da 20 e 25 cl - e in PET da 20, 25, 33, 75 e 200 cl».

99A9850

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 14 ottobre 1999, n. 379, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XIII della convenzione istitutiva dell'Unione latina, adottato con risoluzione n. 11 dal XVI congresso dell'Unione latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 29 ottobre 1999).

Il titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 4 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* è da intendersi così scritto: *«Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XIII della convenzione istitutiva dell'Unione latina, adottato con risoluzione n. 11 dal XIV congresso dell'Unione latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994».*

99A9911

Comunicato relativo alla deliberazione 30 giugno 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 1999. (Deliberazione n. 115/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999).

Nel testo della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 64, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al primo rigo del primo paragrafo, dove è scritto: «1. Ai fini del *firnzionamento* e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale ...», leggasi: «1. Ai fini del *funzionamento* e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale ...».

99A9910

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77